reteambiente

Dm Salute 5 maggio 2008

Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/Ce. Etichettatura, imballaggio e classificazione preparati pericolosi

🕞 Parole chiave: Sostanze pericolose | Imballaggi | Etichettatura

Questo provvedimento reca modifiche a:

Dm Salute 3 aprile 2007

Testo vigente oggi 16/12/2014

Ministero della salute

Decreto 5 maggio 2008

(Gu 25 luglio 2008 n. 173)

Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/Ce, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Il Ministro della Salute

Vista la direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;

Decreta:

Articolo 1

1. La tabella 1a è sostituita dalla seguente:

Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato			
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53	
N, R50-53	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b	
N, R51-53		Cn ≥ 25%	2,5% ≤ Cn < 25%	
R52-53			Cn ≥ 25%	

Articolo 2

1. La tabella 1b è sostituita dalla seguente:

Tabella 1b Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico

Valore LC50 o EC50 ["L(E)C50"] della sostanza classificata come N, R50-53	Classificazione del preparato		
(mg/l)	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
0,1 < L(E)C50 ≤ 1	Cn ≥ 25%	2,5% ≤ Cn < 25%	0,25% ≤ Cn < 2,5%
$0.01 < L(E)C50 \le 0.1$	Cn ≥ 2,5%	0,25% ≤ Cn < 2,5%	$0.025\% \le Cn < 0.25\%$
$0.001 < L(E)C50 \le 0.01$	Cn ≥ 0,25%	0,025% ≤ Cn < 0,25%	$0.0025\% \le Cn < 0.025\%$
$0,0001 < L(E)C50 \le 0,001$	Cn ≥ 0,025%	0,0025% ≤ Cn < 0,025%	0,00025% ≤ Cn < 0,0025%
$0,00001 < L(E)C50 \le 0,0001$	Cn ≥ 0,0025%	0,00025% ≤ Cn < 0,0025%	$\begin{array}{c} 0,000025\% \leq Cn < \\ 0,00025\% \end{array}$

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008